# D.LGS. 81/08 E SMI
# FORMAZIONE LAVORATORI
# MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO

# LA TUTELA SPECIFICA DELLE LAVORATRICI

**ing. Marco Spezia**

# LA TUTELA SPECIFICA DELLE LAVORATRICI

## GENERALITA’

# LA TUTELA SPECIFICA DELLE LAVORATRICI

## GENERALITA'

Il D.Lgs. 81/08 ha come finalità la tutela dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere

Oltre a questo, il D.Lgs. 151/01 ha come finalità la tutela delle lavoratrici in gravidanza, in funzione dei rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro che potrebbero creare un danno alla lavoratrice in gravidanza, puerperio o allattamento, al nascituro, al neonato

# LA TUTELA SPECIFICA DELLE LAVORATRICI

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A livello generale, la tutela delle lavoratrici è disposta dal D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

In particolare la tutela delle lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento è disposta dal D.Lgs.151/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"

# LE DIFFERENZE DI GENERE E LA TUTELA DELLE LAVORATRICI ANCHE IN GRAVIDANZA

# INQUADRAMENTO NORMATIVO (D.LGS. 81/08)

## OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ARTICOLO 28)

La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza [...] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche [...] quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/01, nonché quelli connessi alle differenze di genere [...]

## RISCHI NON SUSCETTIBILI DELLA DIFFERENZA DI GENERE

Alcuni rischi non sono suscettibili della differenza di genere tra maschio e femmina, perché non comportano rischi differenziati in funzione delle diversità psico-fisiche:

- rischi legati al lavoro notturno
- rischi legati ai luoghi di lavoro
- rischio incendio e rischi legati alle emergenze
- rischi legati a macchine e attrezzature
- rischi derivanti da impianti elettrici
- rischi da lavoro in quota
- rischi da utilizzo di videoterminali
- rischi da esposizione al rumore
- rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali
- rischi legati all'illuminazione
- rischi da esposizione all'amianto
- rischi da atmosfere esplosive
- rischi da interferenze con ditte appaltate

## RISCHI SUSCETTIBILI DELLA DIFFERENZA DI GENERE

Alcuni rischi sono invece suscettibili della differenza di genere tra maschio e femmina, perché possono comportare rischi differenziati in funzione delle diversità psico-fisiche:

- rischio stress lavoro correlato
- rischi legati all'assunzione di alcoolici
- rischi legati all'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti
- rischi da movimentazione manuale dei carichi
- rischi da esposizione alle vibrazioni
- rischi da esposizione a campi elettromagnetici
- rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti
- rischi legati al microclima
- rischi da esposizione ad agenti chimici
- rischi da esposizione ad agenti biologici
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni

# LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

# INQUADRAMENTO NORMATIVO (D.LGS. 151/01)

# LA TUTELA SPECIFICA DELLE LAVORATRICI

## TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

Il D.Lgs. 151/01 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età

## LAVORI VIETATI ALLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 151/01 è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri

I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono riportati nell'Allegato A del D.Lgs. 151/01

Tra i lavori pericolosi, faticosi e insalubri sono altresì inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'Allegato B del D.Lgs. 151/01

# LA TUTELA SPECIFICA DELLE LAVORATRICI

## CAMBIO MANSIONE DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

La lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri è spostata ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto

La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna

Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo per il quale è previsto il divieto

## VALUTAZIONE DEI RISCHI

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7 del D.Lgs. 151/01, il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 151/01, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 36 del D.Lgs. 81/08 comprende quello di informare le lavoratrici e i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate

## CONSEGUENZE DELLA VALUTAZIONE

Qualora i risultati della valutazione dei rischi, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro

La modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro avviene altresì nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna

## CONSEGUENZE DELLA VALUTAZIONE

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo per il quale è previsto il divieto

Le azioni conseguenti alla specifica valutazione dei rischi trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 151/01

# LA TUTELA SPECIFICA DELLE LAVORATRICI

## CAMBIO MANSIONE DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

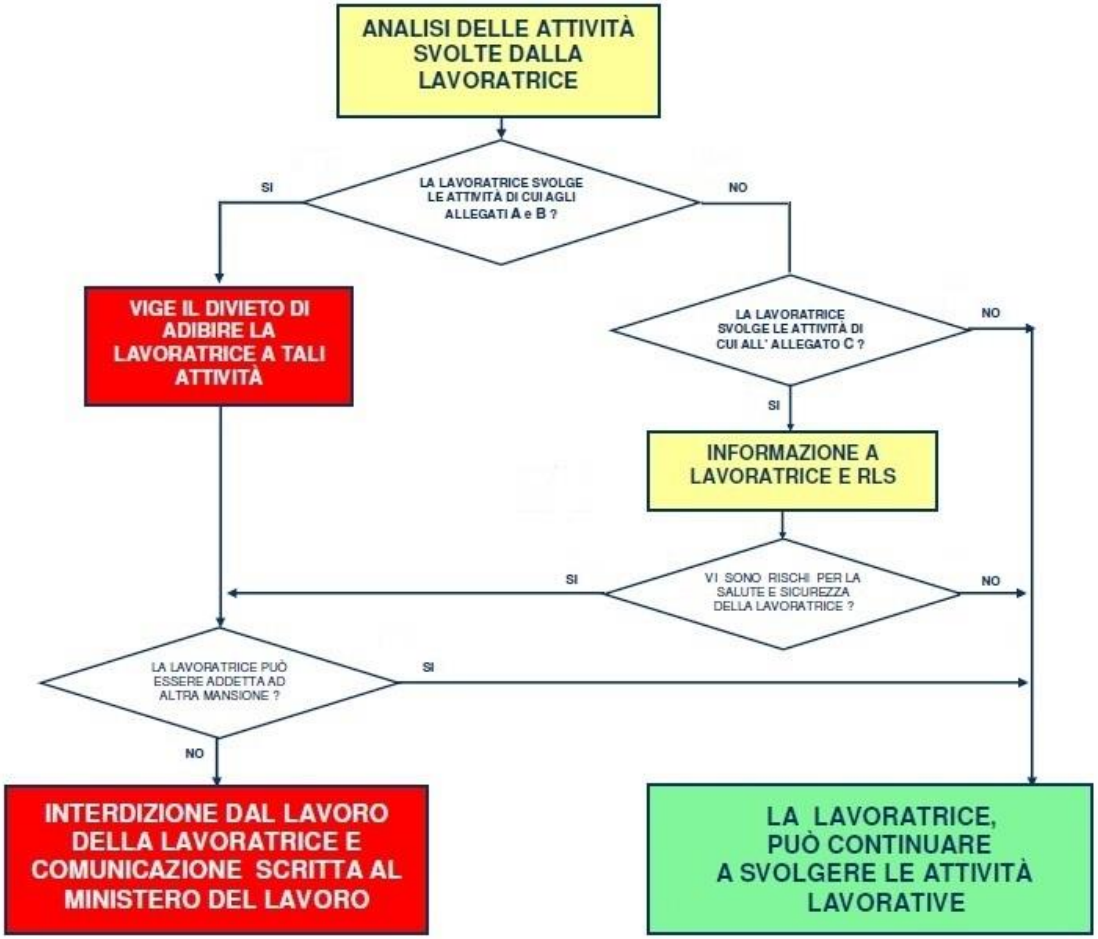

## ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza

E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato

E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione

## ALLEGATO A DEL D.LGS. 151/01

L'elenco dei lavori o degli agenti faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 151/01, comprende, tra l'altro:

- rumore con esposizione equivalente superiore a 90 dB(A)
- trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e sollevamento dei pesi
- agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi del D.Lgs. 81/08
- agenti chimici con indicazione di tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331)
- agenti chimici con indicazione di corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314)
- agenti chimici con indicazione di gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221)
- agenti chimici con indicazione di aerosol infiammabili, categoria 1 (H222)

## ALLEGATO A DEL D.LGS. 151/01

L'elenco dei lavori o degli agenti faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 151/01, comprende, tra l'altro:

- agenti chimici con indicazione di liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225)
- agenti chimici con indicazione di esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205)
- agenti chimici con indicazione di sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242)
- agenti chimici con indicazione di perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241)
- agenti chimici con indicazione di tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)

# LA TUTELA SPECIFICA DELLE LAVORATRICI

## ALLEGATO A DEL D.LGS. 151/01

L'elenco dei lavori o degli agenti faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 151/01, comprende, tra l'altro:

- agenti chimici con indicazione di tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373)
- agenti chimici con indicazione di sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334)
- agenti chimici con indicazione di sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317)
- agenti chimici con indicazione di cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351)
- agenti chimici con indicazione di mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341)
- agenti chimici con indicazione di tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df)

## ALLEGATO A DEL D.LGS. 151/01

L'elenco dei lavori o degli agenti faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 151/01, comprende, tra l'altro:

- piombo e composti
- amianto
- benzene, cloruro di vinile monomero, polveri di legno
- lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui al D.P.R. 1124/65
- lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti
- lavori su scale ed impalcature mobili e fisse
- lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante

## ALLEGATO B DEL D.LGS. 151/01

L'elenco dei lavori o degli agenti faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 151/01, comprende, tra l'altro:

- lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea
  toxoplasma
- virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione
- piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano
- lavori sotterranei di carattere minerario

## ALLEGATO C DEL D.LGS. 151/01

L'elenco dei lavori o degli agenti faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 151/01, comprende, tra l'altro:

- colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti
- movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari
- rumore
- radiazioni ionizzanti
- radiazioni non ionizzanti
- sollecitazioni termiche
- movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici
- agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi del D.Lgs. 81/08, sempreché non figurino nell'Allegato B del D.Lgs. 151/01

## ALLEGATO C DEL D.LGS. 151/01

L'elenco dei lavori o degli agenti faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 151/01, comprende, tra l'altro:

- agenti chimici con indicazione di mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341)
- agenti chimici con indicazione di cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351)
- agenti chimici con indicazione di tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362)
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)
- mercurio e suoi derivati
- medicamenti antimitotici
- monossido di carbonio
- agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo

## DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO LE DONNE

E’ vietato adibire al lavoro le donne:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20 del D.Lgs. 151/01 (flessibilità del congedo di maternità)
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto
- durante i tre mesi dopo il parto

## FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERNITA'

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

# LA TUTELA SPECIFICA DELLE LAVORATRICI

## ESTENSIONE DEL DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO LE DONNE

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli

Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, tra l'altro, per i seguenti motivi:

- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni

# LA TUTELA SPECIFICA DELLE LAVORATRICI

## ESTENSIONE DEL DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO LE DONNE

L'astensione dal lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto; in ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice

L'astensione dal lavoro può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, su istanza della lavoratrice o d'ufficio, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima

I provvedimenti dei servizi ispettivi sono definitivi

# LA TUTELA SPECIFICA DELLE LAVORATRICI

## LAVORO NOTTURNO

E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino